



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

17/143/CR08a/C10/C5

**POSIZIONE SULLA PROPOSTA DI LEGGE
“NORME IN MATERIA DI DOMINI COLLETTIVI” (C 4522)**

Roma, 5 ottobre 2017

Considerazioni generali

Il dominio collettivo, a partire dalla legge sul riordino degli usi civici del 1927, è stato ricompreso sotto la denominazione e categoria degli usi civici. Da un punto di vista giuridico il dominio collettivo si differenzia dagli usi civici per la sua appartenenza al vero e proprio *genus* della proprietà collettiva, a sua volta da tenere distinta dalla proprietà in comunione di stampo privatistico in cui ognuno possiede pro-quota. L'uso civico è invece caratterizzato da varie facoltà di uso di porzioni di territorio di proprietà di soggetti differenti da quelli che esercitano il diritto di uso. Normalmente l'uso civico non è caratterizzato da forme organizzative. Sebbene vi siano queste differenze, i due istituti sono accomunati dalle prime leggi di riordino sotto la stessa categoria. Solo con le leggi sulla montagna a partire dagli anni 50 si cominciano a differenziare, anche se non si è ancora pervenuti a una sistemazione organica degli istituti.

Si riportano per punti alcune considerazioni generali, tenendo conto che la proposta di legge riguarda soprattutto la materia agricoltura, ma con implicazioni su paesaggio, urbanistica, e questioni che attengono al rapporto con gli enti locali, con particolare riguardo agli enti agrari, e soprattutto quelle finalizzate alla tutela del patrimonio civico anche in funzione ambientale.

A) Il DPR 11/1972 e il DPR 616/1977 hanno trasferito alle Regioni la competenza specifica in materia di usi civici quale sub materia all'interno di "agricoltura e foreste", come si desume dall'articolo 66 del DPR 616/1977 stesso. Tale riconoscimento si rileva anche dalla giurisprudenza costante della Corte Costituzionale. Ai sensi dell'articolo 117 Cost., la stessa è materia residuale di competenza regionale.

Anche la normativa ha da sempre confermato che questa materia è parte dell'agricoltura. Si può citare la l. 10 luglio 1930, n. 1078 (Definizione delle controversie in materia di usi civici) che prevede che tutte le decisioni commissariali siano comunicate all'allora Ministero dell'Agricoltura e delle foreste, il quale è rimasto l'unico destinatario senza soluzione di continuità: vedi l'articolo 33 del d.lgs 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 17 giugno 2009, n. 69) che prevede la comunicazione della sentenza del commissario regionale di cui all'articolo 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

Si ricorda, inoltre, che le Regioni e province autonome hanno provveduto, con proprie leggi, a disciplinare la materia:

- Abruzzo L.r. 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche – esercizio delle funzioni amministrative);
- Basilicata L.r. 12 settembre 2000, n. 57 (Usi civici e loro gestione in attuazione della L. 1766/1927 e R.D. 332/1928);
- Provincia autonoma di Bolzano L.p. 28 novembre 2001, n. 17 (Legge sui masi chiusi);
- Calabria L.r. 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici);
- Campania L.r. 17 marzo 1981, n.11 (Norme in materia di usi civici);
- Emilia Romagna L.r. 2 settembre 1991, n.22 (Norme per le istruttorie per il riordino degli usi civici);

- Friuli Venezia Giulia L.r. 5 gennaio 1996, n. 3 (Disciplina delle associazioni e dei consorzi di comunioni familiari montane) e L.r. 18 agosto 1990, n. 34 (Disposizioni in materia di usi civici);
- Lazio L.r. 10 agosto 2016, n. 12 Art. 17 In materia di terreni di proprietà collettiva e riqualificazione urbanistico-ambientale. Modifiche alla l.r. 3 gennaio 1986, n. 1 sul regime urbanistico dei terreni di uso civico e L.r. 6 agosto 1999, n. 14 (Attribuzione ai comuni delle funzioni di vigilanza sui beni di uso civico);
- Liguria L.r. 2 luglio 2002, n. 27 (Disposizioni in materia di usi civici);
- Lombardia L.r. 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) - Titolo XI Disposizioni sugli usi civici;
- Molise L.r. 23 luglio 2002, n. 14 (Usi civici e gestione delle terre civiche);
- Piemonte L.r. 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici);
- Puglia L.r. 28 gennaio 1998, n. 7 (Usi civici e terre collettive in attuazione delle legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332) e L.r. 4 agosto 2004, n. 14 (Usi civici e semplificazione delle procedure di legittimazione);
- Sardegna L.r. 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda) e L.r. 11 aprile 2016, n. 5, art. 4, commi 24, 25, 26, 27, sulla sdemanializzazione dei terreni di uso civico;
- Sicilia L.r. 23 dicembre 2000, n. 28 (Proroga delle cambiali agrarie e altre norme in materia di agricoltura. Norma in materia di usi civici), L.r. 3 marzo 2009, n. 1 (Modifica di norme in materia di usi civici e cantieri di servizio) e L.r. 2 gennaio 1979, n. 1 (Attribuzione ai comuni di funzioni amministrative regionali in materia di usi civici);
- Toscana L.r. 23 maggio 2014, n.27 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico) e decreto del Presidente della G.r. 21 aprile 2015, n. 52/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 maggio 2014, n.27 "Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico");
- Provincia autonoma di Trento L.p. 23 novembre 2004, n. 9 (Disposizioni in materia di programmazione, di contabilità e usi civici) L.P. Trento 14 giugno 2005, n. 6, nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico;
- Umbria L.r. 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme in materia di usi civici e sull'uso produttivo delle terre pubbliche);
- Valle d'Aosta L.r. 22 aprile 1985, n. 16 (Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione Valle d'Aosta in materia di usi civici, consorzierie e promiscuità per condomini agrari e forestali);
- Veneto L.r. 22 luglio 1994, n. 31 (Norme in materia di usi civici) e L.r. 19 agosto 1996, n. 26 (Riordino delle Regole).

Ogni regione, in base al proprio percorso storico giuridico e al proprio ordinamento, ha ricondotto la personalità giuridica degli "enti esponenziali" e il regime giuridico dei beni collettivi, o al diritto pubblico, o al diritto privato, prendendo atto di quanto da secoli era già stato determinato dalle collettività stesse. La proposta di legge interviene su situazioni ormai consolidate, pertanto si

ravvisa il rischio di ricorsi in sede giurisdizionale oltre che un inutile incremento della normativa, considerato che il provvedimento in esame contiene costanti rimandi a diverse leggi vigenti in materia.

B) La proposta di legge in esame avrebbe lo scopo di definire e regolare alcuni aspetti fondamentali della normativa vigente per quanto concerne i domini collettivi e i beni collettivi, al fine di superare una serie di incertezze applicative che in gran parte derivano dall'assenza nel nostro ordinamento di un fattispecie intermedia fra la proprietà pubblica e privata, riguardando sia le terre collettive assoggettate al regime giuridico degli usi civici che quelle rientranti nel regime giuridico delle Comunioni familiari comunque denominate. Si osserva, però che la proposta di legge così come formulata non appare sufficientemente organica e non risolve i problemi storici della materia; inoltre, va a riunire più istituti legati alla proprietà collettiva inserendoli in una più ampia categoria denominata "domini collettivi"; tali istituti erano stati tenuti distinti dalla normativa statale sugli usi civici già dagli anni '50, quando le Regole cadorine, la Magnifica Comunità di Fiemme, le università agrarie del Lazio e simili, legate alle famiglie discendenti dagli antichi originari e non a una generica collettività, con norme specifiche successive, uscirono dall'ambito legislativo della legge del '27 sugli usi civici: Dlg n.1104/1948 per le Regole del Cadore, e successive leggi della montagna nn. 991/1952, 1102/1971 e 97/1994.

Non è ben chiara la finalità di aver riunito nel 2017 istituti che hanno origine storica afferente a diversi regimi giuridici preunitari e precostituzionali. Non sono previsti strumenti attuativi e non sono sufficientemente chiariti i rapporti con la legislazione pregressa.

C) La proposta di legge non fa alcun richiamo alla legge 1766/1927 e al Regio decreto 332/1928 né si capisce se queste norme vengano dall'attuale proposta modificate o abrogate. I domini collettivi riconosciuti all'articolo 1 non è ben chiaro se siano il soggetto che amministra la comunità o i beni (vedere anche l'articolo 3 della proposta che cita i "beni collettivi").

D) Nella proposta è assente un articolo con le definizioni al fine di evitare equivoci interpretativi; si rileva, inoltre, l'utilizzo di termini più o meno riconducibili al dominio collettivo quali: domini civici, usi civici, patrimonio naturale, proprietà collettiva etc. senza capire se gli istituti sono diversi o i termini devono intendersi quali sinonimi.

Solitamente per "usi civici" si intende l'insieme dei beni afferenti al demanio civico e i diritti esercitati dalla collettività titolare su terre proprie o altrui (pubbliche o private).

E) Nella proposta di legge è assente una norma transitoria per disciplinare gli "enti esponenziali" già esistenti.

F) La proposta di legge non chiarisce come si rapporta con le leggi regionali. Dal testo, emerge una tendenza a limitare la potestà legislativa regionale in materia in virtù del richiamo fatto dal comma 5 dell'art. 2 ai "principi della presente legge", che si applicherebbero anche nelle Regioni ad autonomia differenziata, principi da esplicitare, ma che dalla lettura delle norme, sembrano comprimere le possibilità di liquidazione, legittimazione/transazione, sclassificazione dell'uso civico, attualmente previste dalla legislazione vigente, rafforzando invece la salvaguardia dello stesso in quanto bene ambientale.

Al riguardo, si segnala anche l'art. 3, comma 7 secondo cui se le Regioni, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, non "esercitano le competenze ad esse attribuite dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), della legge 31 gennaio 1994, n. 97, vi *"provvedono con atti propri gli enti esponenziali delle collettività titolari, ciascuno per il proprio territorio di competenza. I*

provvedimenti degli enti esponenziali adottati ai sensi del presente comma sono resi esecutivi con deliberazione delle Giunte regionali". Si tratterebbe di una vera e propria devoluzione di poteri legislativi regionali ad enti che, oltretutto, hanno personalità giuridica di diritto privato, come stabilisce l'art. 1, comma 2, della stessa proposta di legge.

G) La proposta non appare risolvere i problemi storici della materia relativi all'urbanistica ed al paesaggio, non affrontando il tema delle procedure urbanistiche e del collegamento tra dominio collettivo e vincolo paesaggistico. In particolare, permane il problema dell'esatta individuazione dell'uso civico ai fini della certezza del diritto e delle procedure giuridiche e urbanistiche di modificazione ed estinzione dell'uso civico, differenziando tra quelli gravanti su beni privati o collettivi. Si ritiene, in particolare, opportuno specificare nell'articolato se il vincolo paesaggistico si riferisce solo agli usi civici o anche ai domini collettivi e correlare le previsioni con le legislazioni regionali e nazionali che, nel regolare i procedimenti gestori consentono, al verificarsi di certe condizioni sia i cambi di destinazione sia la derubricazione o riclassificazione del regime di bene paesaggistico.

Per quanto riguarda l'art. 3 comma 3, in cui si dispone che il bene collettivo debba avere una destinazione agro-silvo-pastorale perpetua, si rileva che il comma presenta dei risvolti sia dal punto di vista della situazione fattuale in cui si trova il bene sia dal punto di vista pianificatorio.

H) Sul piano più strettamente paesaggistico, l'individuazione del bene di cui alla lettera f) dell'articolo 142 del Codice poggia su un dato ben preciso, ossia l'individuazione del bene quale uso civico.

Se l'uso civico è ormai liquidato o sclassificato, non lo si può più ritenere tale, per cui verrebbe meno il presupposto dell'articolo 142. In tal caso la tutela paesaggistica si può comunque accordare a quei territori che non siano più usi civici, se solo si pone la dovuta attenzione al fatto che, in sede di copianificazione paesaggistica, lo stesso territorio possa essere tutelato attraverso tutte le forme previste dal Codice, eventualmente ricomprendendo lo stesso tra i beni paesaggistici da piano ex 134 comma 1 lettera c), o emanando un'apposita dichiarazione d'interesse pubblico ex art. 134 comma 1 lettera a).

I) La legge n. 1176/1927 prevede che i terreni sui quali si esercitano usi civici sono distinti in due categorie:

- a) terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente;
- b) terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria.

Mentre i terreni di cui alla lettera a) non possono, senza l'autorizzazione regionale, essere alienati o mutati di destinazione, i terreni di cui alla lettera b) sono destinati ad essere ripartiti secondo un piano tecnico di sistemazione fondiaria fra le famiglie dei coltivatori diretti del Comune o della frazione.

La proposta di legge in questione non chiarisce se ci si riferisce solo i terreni di cui alla lettera a) o anche quelli della lettera b), in quanto nel testo non vi è alcun riferimento a tale situazione. Inoltre, non chiarisce neanche se, i terreni che risultano "arbitrariamente occupati" (in linea di massima i terreni della categoria b) potranno essere "legittimati", in presenza dei presupposti richiesti dalla legge n. 1766/1927. Infine, non prevedendo l'abrogazione della legge n. 1766/1927, lascia intendere

che tale ultima legge potrà essere applicata anche dopo l'approvazione della proposta di legge in esame, non risolvendo alcune evidenti incongruenze tra le stesse.

L) La proposta di legge non indica, in nessun articolo, che i diritti esercitati sui beni collettivi sono imprescrittibili.

In definitiva, per tutto quanto evidenziato, si ribadisce la non adeguatezza del testo normativo per la risoluzione delle problematiche che la materia comporta. Occorrerebbe riformulare il testo, al fine di dare risposta a tutte le criticità sopra evidenziate.

In ogni caso, al fine di fornire un contributo fattivo al testo della proposta di legge, e con specifico riferimento all'articolato, così come approvato in sede di Senato, di seguito si è proceduto ad effettuare un'attività emendativa per singolo articolo, pur evidenziando che tale intervento emendativo non è risolutivo delle criticità emerse in quanto occorrerebbe prevedere ulteriori articoli o riscrivere alcuni di essi.

Osservazioni e/o integrazioni e/o modifiche articoli proposta di legge n. 4522

Articoli testo originario	Osservazioni o modifiche articoli proposti dalle Regioni
<p>PROPOSTA DI LEGGE</p> <p>ART. 1.</p> <p>(Riconoscimento dei domini collettivi).</p> <p>1. In attuazione degli articoli 2, 9, 42 secondo comma, e 43 della Costituzione, la Repubblica riconosce i domini collettivi, comunque denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) soggetto alla Costituzione;</p> <p style="padding-left: 40px;">b) dotato di capacità di auto normazione, sia per l'amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l'amministrazione vincolata e discrezionale;</p> <p style="padding-left: 40px;">c) dotato di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva, considerato come comproprietà inter-generazionale;</p> <p style="padding-left: 40px;">d) caratterizzato dall'esistenza di una collettività i cui membri hanno in proprietà terreni ed insieme esercitano più o meno estesi diritti di godimento, individualmente o collettivamente, su terreni che il comune amministra o la comunità da esso distinta ha in proprietà pubblica o collettiva.</p> <p>2. Gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria.</p>	<p>Art.1) Si osserva come la rubrica appare equivoca, perché sembra far riferimento a entità nuove e non precedentemente normate. Non vengono richiamate la legge 1766/1927 e il Regio decreto 332/1928, pertanto si rende necessario specificare se esse vengano modificate o abrogate. Manca anche il riferimento al DPR 11/1972 e DPR 616/1977.</p> <p>L'articolo 1 contiene una serie di osservazioni di principio, non sempre coerenti tra loro, non comprensibili al comune cittadino e fonte di forti dubbi anche per l'interprete e l'operatore del diritto.</p> <p>Considerato che i domini collettivi sono beni (demani civici e proprietà collettive), non è chiaro se i domini collettivi sono i soggetti che amministrano o i beni.</p> <p>Art. 1) comma 1. In merito alla lettera a) del comma 1 si rileva che la legge non potrebbe riconoscere fonti del diritto estranee alla Costituzione. In realtà l'ordinamento dei domini collettivi trae la sua legittimità dalla legge stessa, quindi è subordinato anche alla legge.</p> <p>In merito alla lettera b) del comma 1 si nota che il significato della frase "dotato di capacità di autonormazione" nel contesto specifico è molto dubbio, sia per la genericità dei termini tecnici usati, sia perché la capacità di autonormazione si può riferire a un ente ma non a un ordinamento, che si per sé è un insieme di norme.</p> <p>In merito alla lettera c) del comma 1 si ricorda che la gestione di un patrimonio è notoriamente prerogativa di un soggetto fisico o giuridico, non di un ordinamento il quale, per sua natura, può disciplinare una situazione giuridica, ma non gestirla. Il concetto di "proprietà intergenerazionale" non ha una definizione giuridica.</p> <p>Relativamente alla lettera d) si fa presente che non si capisce a quali beni si fa riferimento con il termine "proprietà pubblica".</p> <p>(Art. 1, comma 2) - Sono quindi i domini collettivi ad avere la personalità giuridica? Si ricorda che la l. 278/1957, citata più avanti, parla di Amministrazione separata dei beni civici frazionali (ASBUC). Riguardo alla personalità giuridica degli enti esponenziali non risulta chiaro come questa venga acquisita.</p> <p>Considerato che il fine di tali enti è garantire utilità economiche agli utenti, sarebbe necessario chiarire a quale tipologia, anche ai fini fiscali, appartengono (associazioni, consorzi etc.).</p> <p>Gli enti esponenziali gestiscono una proprietà di natura collettiva. Il bene, quindi, non appartiene al patrimonio comunale o dell'ente ma alla collettività di cui lo stesso ente è mero rappresentante, titolare solo di poteri amministrativi.</p>

Articoli testo originario	Osservazioni o modifiche articoli proposti dalle Regioni
<p style="text-align: center;">ART. 2.</p> <p style="text-align: center;">(Competenza dello Stato).</p> <p>1. La Repubblica tutela e valorizza i beni di collettivo godimento, in quanto:</p> <p>a) elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettività locali;</p> <p>b) strumenti primari per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;</p> <p>c) componenti stabili del sistema ambientale;</p> <p>d) basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale;</p> <p>e) strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo pastorale nazionale;</p> <p>f) fonte di risorse rinnovabili da valorizzare ed utilizzare a beneficio delle collettività locali degli aventi diritto.</p> <p>2. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini di uso e di gestione dei beni di collettivo godimento preesistenti allo Stato italiano. Le comunioni familiari vigenti nei territori montani continuano a godere e ad amministrare i loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini, riconosciuti dal diritto anteriore.</p> <p>3. Il diritto sulle terre di collettivo godimento si caratterizza quando si verificano le seguenti situazioni:</p> <p>a) avere normalmente, e non eccezionalmente, ad oggetto utilità del fondo consistenti in uno sfruttamento di esso;</p> <p>b) essere riservato ai componenti della comunità, salvo diversa decisione dell'ente collettivo.</p> <p>4. I beni di proprietà collettiva e i beni gravati da diritti di uso civico sono amministrati dagli enti esponenziali delle collettività titolari. In mancanza di tali enti i predetti beni sono gestiti dai comuni con amministrazione separata. Resta nella facoltà delle popolazioni interessate costituire i comitati per l'amministrazione se-parata dei beni di uso civico frazionali, ai sensi della legge 17 aprile 1957, n. 278.</p> <p>5. I principi della presente legge si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.</p>	<p>(Art. 2) - Il DPR 11/1972 e il DPR 616/1977 hanno trasferito alle Regioni la competenza specifica in materia di usi civici; inoltre gli usi civici sono "agricoltura" e quindi materia residuale ai sensi dell'articolo 117 Cost. di competenza regionale. Occorre quindi un articolo che riconosca e preveda le competenze delle Regioni e delle province autonome.</p> <p>Nonostante la rubrica, non sono definiti propriamente i compiti dello Stato come soggetto nella disciplina dei domini collettivi, contenendo i commi 1 e 2 norme di principio e programmatiche, impostate imitando le norme costituzionali, destinate a tutti gli enti componenti la Repubblica.</p> <p>Art. 2 comma 3) In questo comma si introduce ancora un'altra definizione "i beni di collettivo godimento", che mette insieme i termini beni e godimento (forse diritti di godimento) ancora diversa da dominio collettivo. Non è chiarito il rapporto con i domini collettivi e le proprietà collettive.</p> <p>Art. 2 comma 4) – Occorre specificare meglio il rapporto tra le disposizioni della presente proposta e i contenuti della l. 278/1957 che prevede le modalità per eleggere unicamente i componenti del comitato di gestione delle ASBUC. Chiarire se questo richiamo vuol dire che ogni ente esponenziale (regole, comunioni e ogni altra definizione) dei domini collettivi deve essere eletto con quelle modalità. Sarebbe anche il caso di aggiornare la citata l. 278/1957.</p> <p>I commi 3 e 4 andrebbero, dopo opportuna riformulazione, spostati o all'articolo 1 o al 3.</p> <p>Art. 2, comma 5) - La proposta di legge in esame non individua chiaramente tali principi pertanto, è necessario esplicitarli oppure modificare il comma nel seguente modo "5. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione."</p>

Articoli testo originario	Osservazioni o modifiche articoli proposti dalle Regioni
<p style="text-align: center;">ART. 3.</p> <p style="text-align: center;">(Beni collettivi).</p> <p>1. Sono beni collettivi:</p> <p>a) le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate;</p> <p>b) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;</p> <p>c) le terre derivanti: da scioglimento delle promiscuità di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766; da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927; dallo scioglimento di associazioni agrarie; dall'acquisto di terre ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; da permuta o da donazione;</p> <p>d) le terre di proprietà di soggetti pubblici o privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati;</p> <p>e) le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo, nonché le terre collettive disciplinate dagli articoli 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;</p> <p>f) i corpi idrici sui quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici.</p> <p>2. I beni di cui al comma 1, lettere a), b) c), e) e f), costituiscono il patrimonio antico dell'ente collettivo, detto anche patrimonio civico o demanio civico.</p> <p>3. Il regime giuridico dei beni di cui al comma 1 resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'insuocabilità e della perpetua destinazione agro-</p>	<p>Art. 3, comma 1. Occorre chiarire se si tratti di beni pubblici (demaniali) oppure di beni di diritto privato appartenenti ad una determinata collettività.</p> <p>Non è ben definita la titolarità di questi beni, sono pubblici cioè demanio o sono della collettività e quindi di diritto privato?</p> <p>Art. 3, comma 1, lettera c): il bene civico liquidato o estinto non è più bene collettivo (a meno che non ci si riferisca alla quota pervenuta alla comunità per scorporo o alla "liquidazione invertita") comunque l'articolo è da riformulare. Motivare il richiamo alla l. 1102/1971 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna) dal momento che la medesima, all'articolo 9 (Demanio forestale ed affittanze degli enti locali) dispone che "oltre alle Regioni, le comunità montane e i comuni sono autorizzati ad acquistare o a prendere in affitto per un periodo non inferiore ad anni 20 terreni compresi nei rispettivi territori montani non più utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati o anche parzialmente boscati per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserve naturali. Ai beni acquistati o espropriati si applica l'articolo 107 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Qualora tali beni risultino incorporati ad altri sottoposti al regime di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, devono essere assoggettati alle disposizioni della stessa legge".</p> <p>Inoltre, il riferimento all'articolo 22 della l. 1766/1927 è del tutto errato perché le sue disposizioni sono finalizzate all'estinzione dei terreni agricoli e quindi dei beni civici (affrancazione) riportandoli al regime della proprietà privata del codice civile.</p> <p>Per quanto riguarda l'ultimo periodo, si propone l'eliminazione di tale parte del comma, in quanto la previsione riportata in termini così generali renderebbe nulli, nella sostanza gli effetti della sclassificazione e liquidazione degli usi civici già avvenuti o in corso.</p> <p>Art. 3, comma 1, lettera e) fa riferimento alle comunioni familiari montane che, ai sensi della normativa citata, sono state tolte proprio dal rispetto dei principi stabiliti dalla l. 1766/1927, quindi non si capisce la finalità della presente proposta che unisce più istituti regolati da norme diverse.</p> <p>Art. 3, comma 1, lettera f) non è chiaro perché sia stata fatta questa evidenziazione dal momento che i corpi idrici o sono già di proprietà della collettività e quindi fanno parte dei beni collettivi o su questi vengono esercitati dalla collettività solo diritti, potendo essere la proprietà del corpo idrico o pubblica o privata.</p> <p>Art. 3, comma 2 - Rivedere i termini usati per capire se sono sinonimi. Definire meglio il concetto di "patrimonio antico".</p> <p>(Art. 3 comma 3) Si ricorda che ai sensi dell'articolo 12 della l. 1766/1927 i beni civici possono essere distolti, alle condizioni ivi</p>

Articoli testo originario	Osservazioni o modifiche articoli proposti dalle Regioni
<p>silvo-pastorale.</p> <p>4. Limitatamente alle proprietà collettive di cui all'articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, terzo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.</p> <p>5. L'utilizzazione del demanio civico avviene in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio collettivo.</p> <p>6. Con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici.</p>	<p>previste e previa autorizzazione, oggi regionale, dalla loro destinazione agro silvo pastorale. Questo vuol dire che il vero regime giuridico di questi beni è una alienabilità e una modificabilità di destinazione controllate. La norma può indurre, sul versante pubblicistico, a indebolire funzioni e competenze di regolazione delle autonomie territoriali.</p> <p>Si propone, pertanto, di riformulare il comma 3 nel seguente modo per tener conto del fatto che i beni possono essere interessati da procedimenti di gestione quali permuta, trasferimento, classificazione ecc., che possono incidere, previa autorizzazione regionale sui requisiti indicati nel comma, compresa la destinazione. In particolare, la destinazione agro-silvopastorale va accertata all'attualità in relazione alla reale situazione, al fatto di non risultare compromessa da un uso protrattosi per un periodo consistente di tempo che ha irrimediabilmente reso impossibile lo sfruttamento del fondo per la suddetta destinazione e alle scelte del Comune.</p> <p>Si propone la seguente formulazione: <i>3. Il regime giuridico dei beni di cui al comma 1 resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'insuscipibilità e della destinazione agro-silvo pastorale, fatte salve le disposizioni legislative nazionali e/o regionali relative ai procedimenti di gestione dei beni. In particolare, la sussistenza della destinazione agro-silvo pastorale è accertata dalla Regione secondo quanto previsto dall'art. 12 della L. 1776/1927 o dalla legislazione regionale".</i></p> <p>(Art. 3 comma 4) Chiarire meglio il concetto in quanto l'articolo 3 (Organizzazioni montane per la gestione di beni agro-silvo-pastorali) della l. 97/1994 riguarda tutte le tipologie di domini collettivi: "Al fine di valorizzare le potenzialità dei beni agro-silvo-pastorali in proprietà collettiva indivisibile ed insuscipibile, sia sotto il profilo produttivo, sia sotto quello della tutela ambientale, le Regioni provvedono al riordino della disciplina delle organizzazioni montane, anche unite in comunanze, comunque denominate, ivi comprese le comunioni familiari montane di cui all'articolo 10 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le regole cadorine di cui al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104, e le associazioni di cui alla legge 4 agosto 1894, n. 397, sulla base dei seguenti principi.....".</p> <p>Art. 3, comma 6). Si ritiene opportuno specificare nell'articolato che il vincolo paesaggistico si riferisce solo agli usi civici e non anche ai domini collettivi o agli altri beni elencati nel comma 1 dello stesso articolo. Nel caso non sia possibile indicare quali dei beni del comma 1 siano usi civici ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera h) si propone l'eliminazione del comma 6, in quanto meramente ricognitivo della funzione del vincolo paesaggistico in relazione agli usi civici.</p> <p>Per quanto riguarda il mantenimento del vincolo anche in caso di liquidazione degli usi civici, si propone l'eliminazione dell'ultimo periodo - in quanto la tutela e gestione paesaggistica, in caso di liquidazione dell'uso civico possono essere assicurate secondo le previsioni delle diverse leggi regionali e del Codice del paesaggio, eventualmente valutando -in sede di copianificazione con il MIBACT- se ricorrano le condizioni per l'imposizione degli altri tipi di vincoli paesaggistici.</p> <p>In definitiva si propone o di cassare l'intero comma 6 o di riformularlo nel seguente modo:</p> <p><i>"6. Le zone gravate da usi civici sono tutelate come beni paesaggistici ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per quanto riguarda la permanenza del</i></p>

Articoli testo originario	Osservazioni o modifiche articoli proposti dalle Regioni
<p>7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni esercitano le competenze ad esse attribuite dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Decorso tale termine, ai relativi adempimenti provvedono con atti propri gli enti esponenziali delle collettività titolari, ciascuno per il proprio territorio di competenza. I provvedimenti degli enti esponenziali adottati ai sensi del presente comma sono resi esecutivi con deliberazione delle Giunte regionali. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è abrogato.</p> <p>8. Negli eventuali procedimenti di assegnazione di terre definite quali beni collettivi ai sensi del presente articolo, gli enti esponenziali delle collettività titolari conferiscono priorità ai giovani agricoltori, come definiti dalle disposizioni dell'Unione europea vigenti in materia.</p>	<p><i>vincolo paesaggistico nell'ambito dei procedimenti gestori degli usi civici, si rimanda alle discipline previste nelle legislazioni regionali e alle forme di gestione dei beni previste nel Codice del paesaggio</i>”.</p> <p><i>Si rileva altresì che andrebbe chiarito, per non ingenerare confusioni interpretative, a quali categorie di beni elencate al comma 1, si applica quanto disposto dall'articolo 142, comma 1, lettera h) del dlgs 42/2004.</i></p> <p><i>Art. 3, comma 7. Occorre delineare compiutamente le competenze delle Regioni; atteso che i poteri sostitutivi sostanzialmente attribuiti alle Giunte regionali, in modo specifico per le Regioni a Statuto ordinario, non appaiono praticabili in tutti i casi ivi richiamati.</i></p> <p><i>Lo stesso intervento sostitutivo degli enti esponenziali, previsto decorsi inutilmente i dodici mesi assegnati alle Regioni, potrebbe risultare non efficace dato che l'esecutività di tali atti è comunque subordinata a deliberazioni delle Giunte regionali. Manca una norma di chiusura.</i></p> <p><i>Art 3, comma 8</i> <i>Chiarire cosa si intende per “assegnazione di terre”. Quelle previste dagli articoli 13 e 19 della l. 1766/1927 non sono più fattibili!</i></p> <p><i>Questa disposizione contrasta con il riconoscimento della potestà di autonormazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).</i></p>